

Arrivato il **13 DIC. 2013**

C.so Vittorio Emanuele II n. 82- 10121 TORINO

TEL. 011 5119481

Fax 0115561212

Cat. 1 Cl. Fase.

e-mail: chiaraservetti@avvocati.to.it

Risposto il

COPIA

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE – TORINO –



Ricorre

L'AUTORITA' D'AMBITO N. 3 "TORINESE" (C.F. 08581830018),
corrente in Via Lagrange n. 35, Torino, in persona del Direttore Generale e
legale rappresentante pro-tempore, dott. Giannetto MASSAZZA,
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara SERVETTI (SRVCRM63T49L219A)
del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto
presso lo studio della medesima, in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 82,
come da procura speciale a margine del presente atto; per le comunicazioni
previste dall'art. 136 c.p.a. si chiede che le stesse vengano trasmesse al
seguinte numero di fax: 011/5561212 ed ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: chiaraservetti@pec.ordineavvocatitorino.it;
chiaraservetti@avvocati.to.it

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villar
Focchiardo n. 27 in data 30-9-2013, pubblicata all'Albo Pretorio dal 4-10-
2013 al 18-10-2013, comunicata dal Comune all'ATO n. 3 via Pec in data
24-10-2013, avente ad oggetto: "Trasformazione di SMAT Spa in Azienda
Speciale Consortile", con la quale il Comune di Villar Focchiardo ha
subordinato l'affidamento della gestione del servizio idrico del proprio
territorio a SMAT s.p.a. alla trasformazione di SMAT s.p.a. in Azienda

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto dott. Giannetto
Massazza, in qualità di
Direttore Generale e legale
rappresentante pro-tempore
dell'Autorità d'ambito ATO n.
3 "Torinese", delego a
rappresentare e difendere
l'ATO medesima nel presente
giudizio avanti il T.A.R.
Piemonte, proposto per
l'annullamento della
deliberazione del Consiglio
Comunale del Comune di
Villar Focchiardo n. 27 in data
30-9-2013, in ogni sua fase e
grado, conferendole tutti i
poteri di legge, ivi compreso,
occorrendo, quello di proporre
motivi aggiunti di ricorso e di
proseguire il giudizio nella
fase esecutiva, nonché di
rinunziare, conciliare e
transigere l'avv. Chiara
SERVETTI del Foro di
Torino; ed eleggo domicilio
presso lo studio della
medesima, in Torino, C.so
Vittorio Emanuele II n. 82.
Torino, 12 dicembre 2013

Speciale Consortile ed ha, quindi, deliberato di non affidare la gestione del servizio idrico nel territorio comunale al gestore unico SMAT s.p.a. individuato dall'Autorità d'ambito;

nonché per l'annullamento

di ogni atto presupposto, antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso, tra i quali, la deliberazione del Consiglio Comunale di Villar Focchiardo n. 7 in data 26-4-2010, indicata nelle premesse della deliberazione impugnata e non nota;

e

per ogni ulteriore consequenziale statuizione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 c.p.a.

F A T T O

Il Comune di Villar Focchiardo aderisce all'ATO n. 3 "Torinese", in quanto è Comune della Bassa Val di Susa, appartenente in particolare alla Comunità Montana "Bassa Val di Susa e Val Cenischia", ora confluita nella Comunità Montana "Valle Susa e Val Sangone".

L'ATO n. 3 "Torinese" (d'ora in poi più semplicemente ATO n. 3) è l'ente di regolazione e controllo della gestione ed erogazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale torinese e rappresenta uno dei più rilevanti bacini d'utenza italiani sia con riguardo alla popolazione residente (2.242.951 abitanti) sia per estensione territoriale (6.713,49 Km²) sia per numero di Comuni coinvolti (306).

L'ATO n. 3, istituita con L.R. n. 13/1997, in applicazione dei principi enunziati dalla Legge n. 36/1994 (c.d. Legge Galli ora abrogata) e del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), nell'esercizio delle proprie funzioni e prerogative, ha individuato il modello organizzativo, le forme di gestione ed erogazione del servizio, nonché, per quel che nel presente caso maggiormente rileva, il soggetto affidatario e gestore del servizio idrico integrato dell'ambito ottimale di competenza.

Con deliberazione della Conferenza n. 173 in data 27-5-2004, l'ATO n. 3 ha individuato in SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a. (società interamente pubbliche) i soggetti titolari della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" con effetto per i territori dei Comuni aventi qualità di socio nelle rispettive Società (SMAT s.p.a. o ACEA s.p.a.).

L'affidamento a tali società pubbliche è avvenuto ai sensi dell'art. 113, 5° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero in house providing.

La scelta effettuata da parte dell'ATO n. 3 ha efficacia ed è vincolante per tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

La deliberazione della Conferenza n. 173 in data 27-5-2004 ha assegnato altresì a tutti i Comuni non ancora soci di SMAT s.p.a. o di ACEA s.p.a. termine sino al 30-11-2004 per completare l'acquisizione della qualità di socio degli enti affidatari del servizio idrico integrato, stabilendo che, in

difetto, l'Autorità avrebbe adottato le conseguenti determinazioni.

Tale deliberazione della Conferenza è stata approvata anche con il voto favorevole del rappresentante della Comunità Montana della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia, alla quale, all'epoca, apparteneva il Comune di Villar Focchiardo.

La predetta deliberazione è stata poi seguita da ulteriori atti deliberativi della Conferenza dell'ATO n. 3, tutti approvati anche con il voto favorevole del rappresentante della Comunità Montana cui appartiene il Comune di Villar Focchiardo, con i quali l'ATO n. 3 ha assegnato ai Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale non ancora soci di SMAT s.p.a. (nel frattempo divenuta gestore unico d'ambito con deliberazione della Conferenza n. 282 in data 14-6-2007) ed il cui territorio era escluso dalla gestione integrata d'ambito, ulteriori termini per perfezionare l'adesione come soci a SMAT s.p.a. ed attuare così la gestione integrata del servizio idrico.

In particolare, la deliberazione della Conferenza n. 296 in data 13-12-2007, ha assegnato il termine del 28-2-2008, mentre la deliberazione n. 411 in data 2-12-2011 il termine del 30-6-2011.

Anche questi ultimi atti deliberativi sono stati approvati con il voto favorevole del rappresentante in seno alla Conferenza della Comunità Montana cui appartiene il Comune di Villar Focchiardo.

Segnatamente, quest'ultima deliberazione, che ha assegnato ai

Comuni non ancora soci il termine ultimo del 30-6-2011 per aderire a SMAT s.p.a., dopo aver dato atto che *“la clausola abrogativa introdotta dall’art. 1, co. 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, conv. da l. 26 marzo 2010, n. 42, rende certa l’abrogazione dell’art. 148, co. 5°, d.lgs. n. 152 del 2006, cit., a far data dal 1° gennaio 2011 eliminando pertanto dall’ordinamento giuridico – con effetto 1° gennaio 2011 – la possibilità di gestioni separate per Comuni inclusi nel territorio delle Comunità Montane di minor popolazione”*, ribadisce ulteriormente che *“le gestioni in economia prive di autorizzazioni, non possono proseguire, perché con le deliberazioni n. 173 del 2004, n. 282 e 296 del 2007, cit. questa Autorità (unico soggetto competente a decidere in ordine alla gestione del servizio) ha affidato a SMAT s.p.a. «la titolarità della gestione del servizio idrico per la totalità dell’ambito territoriale ottimale n. 3 “Torinese”», con scelta d’organizzazione del servizio per l’intero ambito, che attua la disciplina di settore, realizzando così la gestione unitaria sovracomunale ad esclusione di ogni diversa gestione preesistente (in particolare delle gestioni in economia)”*.

Nonostante, tali atti deliberativi, con i quali il Comune di Villar Focchiardo è stato reiteratamente sollecitato ad aderire alla gestione del servizio idrico integrato gestito dal gestore unico SMAT s.p.a., assumendo la qualità di socio di tale Società, il Comune di Villar Focchiardo ha continuato ad escludere il proprio territorio dalla gestione del servizio idrico integrato

mediante il gestore unico SMAT s.p.a. individuato da ATO.

Pertanto, il Comune di Villar Focchiardo, sino ad oggi, ha proseguito (non autorizzato) a gestire in economia sia il servizio di acquedotto sia quello di fognatura relativo al proprio territorio.

Con la deliberazione impugnata, il Comune di Villar Focchiardo ha esplicitato le ragioni per le quali il Comune, pur aderendo obbligatoriamente all'ATO n. 3, non intende divenire socio di SMAT s.p.a., soggetto individuato dall'ATO come gestore unico del servizio idrico integrato e, quindi, subordina un'eventuale propria adesione al servizio unico integrato alla *“trasformazione di SMAT s.p.a. da società di capitale ad Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 (rectius 2000) e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati”*, dando *“mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT s.p.a. in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda”*.

Secondo quanto illustrato nella deliberazione impugnata, infatti, il Comune di Villar Focchiardo non ritiene compatibile l'attuale configurazione giuridica di SMAT s.p.a. con la gestione di un bene pubblico, quale l'acqua.

Quale conseguenza di tale atto deliberativo, il Comune di Villar Focchiardo continua ad effettuare una gestione separata ed autonoma del servizio idrico, che viene gestito direttamente in economia (quantomeno il servizio di acquedotto e fognatura e non il servizio di depurazione svolto attraverso l'impianto di Rosta da ACSEL Servizi s.p.a., che dal 1° gennaio 2010 è gestore operativo di SMAT s.p.a.), senza affidarlo al gestore unico SMAT s.p.a., individuato da ATO n. 3 per l'intero ambito territoriale ottimale.

Una siffatta gestione autonoma del servizio idrico non trova, tuttavia, giustificazione alcuna nel quadro normativo e convenzionale vigente ed anzi si pone in palese contrasto con tale quadro normativo e convenzionale.

Inoltre, la gestione diretta in economia del Comune di Villar Focchiardo impedisce la riunificazione dei tre segmenti del ciclo delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione), priva il sistema d'ambito del gettito tariffario (per il servizio di acquedotto e fognatura) e non consente una programmazione infrastrutturale per area vasta.

L'utenza di Villar Focchiardo poi non accede ai livelli qualitativi e quantitativi assicurati dal gestore unico SMAT s.p.a., anzitutto in ordine agli investimenti sul territorio (che, non avendo aderito alla gestione d'ambito, sono a carico del Comune).

Il Comune non può beneficiare del contributo alle Comunità

Montane.

Infine, non è possibile accertare e verificare se la gestione comunale sia in grado di assicurare all'utenza gli standards di qualità, economicità, efficacia ed efficienza imposti dalla normativa (art. 9 Legge n. 36/1994).

L'ATO n. 3 "Torinese" ricorrente ritiene illegittima tale deliberazione dell'Amministrazione comunale di Villar Focchiardo e, pertanto, si vede costretta a proporre ricorso avverso i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione di legge e/o erronea applicazione degli artt. 142, 147, 148 e 150 del D.Lgs. n. 152/2006; violazione di legge e/o erronea applicazione della Legge n. 36/1994; violazione di legge e/o erronea applicazione della L. R. piemontese n. 13/1997 e della L.R. piemontese n. 7/2012; violazione delle deliberazioni della Conferenza dell'ATO n. 3 "Torinese" n. 173 in data 27-5-2004, n. 282 in data 14-6-2007, n. 296 in data 13-12-2007 e n. 411 in data 2-10-2010; violazione della convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato in data giugno 1998; incompetenza.

I. Incompetenza dell'Ente locale comunale.

Sia in base al quadro normativo previgente (Legge Galli) sia in base all'attuale (D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 7/2012 e L.R. n. 13/1997), il servizio idrico deve essere obbligatoriamente gestito dagli Enti locali

mediante le Autorità d'ambito (art. 142 D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 L.R. n. 13/1997), le quali hanno il compito di riorganizzazione il servizio idrico all'interno dell'ambito territoriale ottimale, al fine di raggiungere obiettivi di *"efficienza, efficacia ed economicità"* (art. 9 Legge n. 36/1994), da conseguire mediante *"unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni"* (art. 147 D.Lgs. n. 152/2006), realizzando in tal modo un servizio idrico integrato di dimensioni sovracomunali che sia capace di riunire il ciclo completo del servizio idrico (acquedotto, fognatura, depurazione).

Segnatamente, le Autorità d'ambito hanno il compito di esercitare le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, ed, in particolare, di definire il modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato.

In tal senso si esprime chiaramente l'art. 142, 3° comma, del D.Lgs. n. 152/2006, che statuisce: *"Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo"*.

Analogamente disponeva già l'art. 5 della L.R. piemontese n. 13/1997 e l'art. 2 della L.R. piemontese n. 7/2012 (*"Le funzioni di organizzazione del*

servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione ed aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152").

Inoltre, l'art. 148 esplicita ulteriormente che: ***"L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1"***.

Dunque, alla luce dei sopraillustrati principi normativi, non può dubitarsi del fatto che i singoli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale abbiano trasferito tutte le proprie competenze all'Autorità d'ambito, alla quale spetta in via esclusiva, a nome e per conto di tutti gli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale ottimale, la scelta sia della forma di gestione del servizio sia la procedura di affidamento ed individuazione del gestore del servizio.

In proposito, si esprime in termini assolutamente espliciti l'art. 150 del D.Lgs. n. 152/2006, che, al 1° comma, recita: ***"L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per***

ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Ancora, il 4° comma, del citato art. 150 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i soggetti individuati dall'Autorità d'ambito come gestori *"gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"*.

Ne consegue che il Comune di Villar Focchiardo, al pari, del resto, di qualsivoglia altro Ente locale obbligatoriamente aderente all'ATO, è radicalmente privo di ogni potere decisionale sia in ordine alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato sia in ordine alle procedure di affidamento di tale servizio.

La normativa vigente, infatti, sia statale sia regionale attribuisce ogni potere ed ogni competenza in materia in via esclusiva all'Autorità d'ambito.

A conforto di tale tesi interpretativa è intervenuta anche la giurisprudenza ormai consolidata.

Infatti, il Consiglio di Stato (Sez. V, 5-9-2005, n. 4478) ha avuto modo di chiarire che: *"sono di competenza dell'Autorità d'ambito l'approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre necessarie per l'erogazione del servizio, il piano finanziario, la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti; gli atti di affidamento della gestione del servizio, la*

determinazione delle tariffe del servizio idrico e della destinazione dei proventi tariffari, il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio” ed ha altresì ulteriormente precisato e chiarito che “il servizio idrico integrato deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto”.

Tali principi sono stati ulteriormente enunciati e ribaditi nella sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, 9-4-2009, n. 1441, nella quale, dopo aver richiamato la citata sentenza del Consiglio di Stato, è stato affermato che: *“In definitiva il sistema normativo nel suo complesso individua come unica possibile forma di gestione del servizio idrico integrato il modulo organizzatorio individuato nell'autorità d'ambito dalla legge tanto statale che regionale”.*

Recentemente, la questione è stata affrontata anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 228 in data 23-7-2013, nella quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. del Molise, nella parte in cui ha affidato la gestione del servizio idrico integrato direttamente ad un'azienda speciale regionale, bypassando la competenza delle ATO o dell'ente che le ha sostituite, violando in tale modo la disciplina statale inderogabile dalle Regioni, in quanto attinente la materia dell'ambiente di esclusiva competenza statale ex art. 117, 2° comma, lett. e) ed s), Costituzione.

Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella menzionata sentenza, *“Questa Corte ha più volte affermato che ‘la*

*disciplina dell'affidamento del servizio idrico integrato attiene (...) alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)" (sentenza n. 62 del 2012). In base al disposto del terzo periodo del comma 186 bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), inserito dall'art. 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, 'alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato (sent. N. 62 del 2012). In altri termini, **in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO, al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione.** In applicazione di siffatto principio, appare evidente che la norma regionale impugnata, nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico integrato all'«Azienda speciale*

regionale Molise Acque», ente di diritto pubblico strumentale della Regione, si pone in contrasto con la suddetta normativa statale e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. Essa, infatti, (...) esclude che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio".

Nel caso di specie, considerato che la L.R. piemontese n. 7/2012 ha confermato il ruolo e le competenze delle AATO, è evidente come le prerogative di spettanza di tale Ente siano state lese dalla deliberazione del Consiglio comunale impugnata, che pretende di agire in assoluta autonomia, imponendo forme di gestione diverse rispetto a quelle già deliberate dall'ATO.

Una condotta siffatta deve ritenersi viziata in radice.

Infatti, in base ai principi normativi, giurisprudenziali e convenzionali sopraillustrati, è incontestabile come il Comune di Villar Focchiardo non possa ritenersi in alcun modo competente a deliberare in materia di servizio idrico integrato.

I Comuni, infatti, aderendo all'ATO, si sono spogliati di tutti i poteri e le prerogative in materia di gestione del servizio idrico.

Ne consegue che il Comune di Villar Focchiardo non può ritenersi soggetto competente e legittimato a contestare le scelte gestionali ed organizzative

effettuate dall'ATO n. 3, contestando in particolare l'affidamento del servizio in capo a SMAT s.p.a., già individuato quale gestore unico dell'ambito territoriale ottimale dall'ATO e sottraendo in tal modo il proprio territorio alla gestione unitaria di tale soggetto.

Così facendo, infatti, il Comune di Villar Focchiardo travalica le proprie competenze e conculca poteri e funzioni propri dell'ATO n. 3 "Torinese".

La deliberazione impugnata, pertanto, è illegittima, in quanto il Comune di Villar Focchiardo deve ritenersi privo di qualsivoglia potere decisionale in materia di individuazione del gestore del servizio idrico integrato e, conseguentemente, non può porsi in contrasto con la scelta organizzativa operata da ATO, che è l'unico soggetto titolare di potere al riguardo, ma deve obbligatoriamente adeguarsi ad una scelta siffatta.

II. Obbligo di adesione quale socio a SMAT.

L'adesione, come socio di SMAT s.p.a., individuato dall'ATO quale soggetto gestore unico del servizio idrico integrato, costituisce un obbligo discendente dalla legge e dalla convenzione per tutti i soggetti appartenenti all'ambito territoriale ottimale e, quindi, anche per il Comune di Villar Focchiardo.

Infatti, come detto sopra, l'individuazione del gestore e l'affidamento ad esso della gestione del servizio idrico compete in via esclusiva all'ATO e tale scelta ha l'effetto di vincolare tutti gli Enti locali obbligatoriamente aderenti all'ambito territoriale ottimale.

Tale, del resto, è propriamente lo scopo della normativa: assicurare una gestione unitaria, che superi le precedenti gestioni frammentarie, al fine di conseguire una maggiore efficienza ed economicità del servizio stesso.

E' per tale ragione che, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e regionali, la deliberazione della Conferenza ATO n. 173 in data 27-5-2004, *“ha affidato”* a SMAT s.p.a. ed ad ACEA s.p.a. (ora gestore salvaguardato operativo) *“la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell’ambito territoriale ottimale n. 3 ‘Torinese’ con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società”*.

Per quanto concerne *“tutti i Comuni non ancora soci di SMAT S.p.a. oppure di ACEA S.p.a.”* la citata deliberazione assegna *“il termine del 30 novembre 2004 per completare l’acquisizione della qualità di socio degli enti affidatari del servizio idrico integrato secondo il presente atto, stabilendo che in difetto questa Autorità adotterà le conseguenti determinazioni alla prima seduta utile della Conferenza”*.

Nell’ottica del servizio idrico integrato previsto dal legislatore, infatti, occorre che la totalità dei soggetti appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale affidino la gestione del servizio ad un unico gestore, in quanto tale sistema garantisce maggiore economicità ed efficienza.

In forza di tale deliberazione della Conferenza dell’ATO n. 3, pertanto, tutti gli Enti locali, in quanto obbligatoriamente aderenti all’ambito territoriale

ottimale, hanno altresì l'obbligo di adeguarsi alla scelta ATO del gestore unico.

Nel caso in esame, essendo il gestore unico individuato dall'ATO n. 3 rappresentato da SMAT s.p.a., gli enti locali hanno l'obbligo di affidare il servizio del proprio territorio a tale gestore unico, aderendo a tale società quali soci, così come previsto dalla deliberazione della Conferenza dell'ATO n. 173 in data 27-5-2004 e come ribadito nelle successive deliberazioni della Conferenza dell'ATO n. 296 in data 13-12-2007 e n. 411 in data 2-12-2012.

III. Insindacabilità dell'affidamento del servizio idrico a SMAT.

Le stesse ragioni per le quali il Comune di Villar Focchiardo non può sottrarre il proprio territorio al modello organizzativo scelto dall'ATO n. 3 per l'intero ambito territoriale ottimale comportano che il Comune medesimo non può ritenersi competente a mettere in discussione l'individuazione di SMAT s.p.a. quale gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale dell'ATO n. 3, e segnatamente, la forma giuridica assunta dal soggetto gestore.

Come si è sopra illustrato, tale scelta compete per legge esclusivamente all'ATO.

Inoltre, il Comune di Villar Focchiardo si è altresì convenzionalmente vincolato ad ottemperare le decisioni organizzative e gestionali del servizio operate da ATO.

Infatti, il Comune ha dapprima, nel giugno 1998, sottoscritto una Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

Tale Convenzione, stipulata con la Provincia di Torino, gli altri Comuni e le Comunità Montane comprese nell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese", prevede l'istituzione dell'ATO n. 3 "Torinese", alla quale i soggetti sottoscrittori affidano ogni funzioni di governo del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) *"per l'intero ambito territoriale così come specificato dall'art. 2 della l.r. 13/97"* (art. 2).

Segnatamente, tra le funzioni conferite dai Comuni all'ATO n. 3, in forza della citata convenzione istitutiva, vi è, in particolare, quella di *"definizione del organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del modello idrico integrato"* (art. 3, 1° comma, lett. d) ed *"il compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio"* (art. 3, 1° comma, lett. d) ed f)).

E' evidente, pertanto, come il singolo Comune non sia in alcun modo competente e legittimato a sindacare né le modalità di individuazione del gestore unico, né la struttura giuridica di tale soggetto.

Ogni considerazione svolta nell'atto deliberativo impugnato dal Comune di Villar Focchiardo circa la necessità di trasformazione di SMAT s.p.a. in Azienda Consortile è del tutto fuori luogo.

IV. Insussistenza dell'ipotesi di deroga art. 148, 5° comma. D.Lgs. n. 152/2006.

Né, per altro verso, potrebbe sostenersi che il Comune di Villar Focchiardo possa giustificare la propria scelta di non aderire alla gestione unica di SMAT s.p.a., in quanto soggetto legittimato ad attuare una gestione comunale separata, ai sensi ed agli effetti dell'art. 148, 5° comma, D.Lgs. n. 152/2006.

A prescindere dal fatto che tale disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 2, comma 186 bis, Legge n. 191/2009, va rilevato come, in ogni caso, il Comune di Villar Focchiardo non possiede comunque i requisiti previsti da tale norma derogatoria.

Infatti, la deroga vale solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità Montane, mentre il Comune di Villar Focchiardo possiede oltre 2.000 abitanti.

Non sussistono, pertanto, possibilità di deroga rispetto al sistema del gestore unico.

V. Acquiescenza del Comune di Villar Focchiardo

La condotta dell'Amministrazione comunale sopradescritta risulta ancor più illegittima, ingiustificata e pretestuosa se si considera che l'Amministrazione stessa, nel corso delle varie Conferenze dell'ATO, mediante i propri rappresentanti e delegati, ha sempre approvato tutti gli atti con i quali gli Enti locali, in ottemperanza alla normativa statale e regionale, hanno trasferito i loro poteri in materia di servizio idrico integrato all'ATO n. 3.

Si consideri, infatti, che il Comune di Villar Focchiardo, a mezzo direttamente del Sindaco, ha approvato nel giugno 1998 la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, nella quale, come sopra illustrato, tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale trasferiscono tutti i loro poteri in materia di servizio idrico all'ATO e, segnatamente il potere scegliere il modello organizzativo ed il gestore unico.

Inoltre, a mezzo del proprio rappresentante in Conferenza dell'Autorità d'ambito, il Comune di Villar Focchiardo ha altresì approvato la deliberazione della Conferenza n. 173 in data 27-5-2004, con la quale l'ATO n. 3 ha affidato ai sensi dell'art. 113, 5° comma, D.Lgs. n. 267/2000, alle società interamente pubbliche SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a. la gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese".

La scelta effettuata da parte dell'ATO n. 3 con tale atto deliberativo riveste evidentemente efficacia vincolante per tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, in quanto anche gli Enti locali che non erano ancora soci di tali società pubbliche sono stati invitati a aderire in qualità di soci entro il termine del 30-11-2004.

Il termine predetto per formalizzare l'adesione in qualità di socio a SMAT s.p.a. è stato ulteriormente rinnovato con successivi atti deliberativi della Conferenza dell'ATO (n. 296 in data 13-12-2007 e n. 411 in data 2-12-

2012).

Tali atti sono stati tutti approvati col voto favorevole del rappresentante del Comune di Villar Focchiardo, che nulla ha contestato ed eccepito.

E' evidente, pertanto, come il Comune di Villar Focchiardo, con l'approvazione di tali convenzioni ed atti deliberativi, abbia prestato acquiescenza alle decisioni dell'ATO in tema di gestione ed organizzazione del servizio idrico integrato.

Del resto, nessuno degli atti deliberativi summenzionati è mai stato fatto oggetto di impugnazione dal Comune di Villar Focchiardo.

Non possono, quindi, ritenersi ammissibili ora, in assenza di tempestive impugnazioni intervenute nei termini di decadenza di legge, tardive censure

*ZIONARIO
iele Simon*
nei confronti della legittimità di tale affidamento, in house, ex art. 113, 5° comma, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, alla società pubblica SMAT s.p.a.

Per completezza di trattazione, si evidenzia come, in ogni caso, l'affidamento in questione, al di là della sua incontestabilità ed insindacabilità da parte del Comune di Villar Focchiardo, sia perfettamente legittimo.

Infatti, la legittimità e compatibilità dell'affidamento in house providing, ex art. 113, 5° comma, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, con l'ordinamento normativo sia italiano sia europeo è stata autorevolmente affermata dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con deliberazione n. 16 in

data 24-3-2010, in esito al "Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato".

Alla luce dell'autorevole valutazione favorevole espressa dall'Autorità di vigilanza circa l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da ATO n. 3 a SMAT s.p.a., appare evidente l'infondatezza e l'inconsistenza dei rilievi mossi dal Comune a tale affidamento nella deliberazione impugnata.

* * *

Per tutte le sovraesposte ragioni l'ATO n. 3 "Torinese" ricorrente,

così come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,
le Simoniani

i n s t a

affinché l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte voglia:

- **in via istruttoria**: disporre l'acquisizione degli atti tutti del procedimento, ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di Villar Focchiardo n. 7 in data 26-4-2010, allo stato non nota, per il che si riserva la proposizione di eventuali motivi aggiunti di ricorso;
- **nel merito**: accogliere il ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge.

Si dichiara che il valore del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 bis del D.P.R. n. 115/2002 e s.m. e i., è di €. 650,00.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Salvis juribus.

Si producono:

- 1) Deliberazione del Consiglio Comunale di Villar Focchiardo n. 27 in data 30-9-2013, con allegata PEC di trasmissione in data 24-10-2013 all'ATO n. 3 "Torinese";
- 2) Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato del giugno 1998, con allegati A) e D);
- 3) Deliberazione Conferenza ATO n. 3 n. 173 in data 27-5-2004, con allegati A), B), C);
- 4) Deliberazione Conferenza ATO n. 3 n. 282 in data 14-6-2007, con allegato A);
- 5) Deliberazione Conferenza ATO n. 3 n. 296 in data 13-12-2007, con allegato A);
- 6) Deliberazione Conferenza ATO n. 3 n. 411 in data 2-12-2012, con allegato A);
- 7) Deliberazione AVCP n. 16 in data 24-3-2010;
- 8) Statuto SMAT s.p.a.;
- 9) Decreto del Presidente ATO n. 3 "Torinese" di autorizzazione al ricorso n. 254 in data 10-12-2013, in copia conforme all'originale.

Torino, 12 dicembre 2013

(Avv. Chiara SERVETTI)



RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino, ho notificato il suesteso ricorso, in copia conforme all'originale, al Comune di Villar Focchiardo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, nella sede per la carica, in 10050 Villar Focchiardo (TO), Via C. Carroccio n. 30, ed ivi a mani di

a mani di Niletto Milva *af*, dipendente
che ne cura la consegna.
Villar Focchiardo, 13-12-2013

IL FUNZIONARIO UNEP
Daniele Simonian

nonché alla SMAT s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore nella sede legale in Torino, C.so XI Febbraio n. 14, ed ivi a mani di

nonché al Comune di Druento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, nella sede per la carica, in 10040 Druento (TO),
Via Roma n. 21, ed ivi a mani di